



Regolamento interno dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

del 26 febbraio 2018

*L'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn),
visto l'articolo 77 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 2015¹
sulle attività informative (LAIn);
visto l'articolo 3 dell'ordinanza del 16 agosto 2017² concernente la vigilanza
sulle attività informative (OVAIn),
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Organizzazione

¹ L'AVI-AIn è composta dal capo, dai responsabili delle verifiche e dall'office management.

² Il capo è l'istanza di decisione finale in seno all'AVI-AIn.

³ Il capo designa un suo sostituto tra i responsabili delle verifiche.

Art. 2 Periti

¹ L'AVI-AIn può ricorrere a periti svizzeri o stranieri, in particolare per l'accertamento approfondito di questioni giuridiche o tecniche.

² I periti sottostanno al segreto d'ufficio e alle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.

Art. 3 Finanze

¹ Il capo è responsabile del preventivo e del consuntivo.

² Egli disciplina le competenze in materia di finanze e di firma.

¹ RS 121

² RS 121.3

Art. 4 Gestione dei rischi

¹ L'AVI-AIn mette in atto una gestione dei rischi secondo i criteri della Gestione dei rischi Confederazione.

² La protezione delle informazioni rientra nella gestione dei rischi.

Art. 5 Archiviazione dei documenti

I documenti elettronici che servono all'adempimento dei compiti sono gestiti all'occorrenza in un archivio comune.

Art. 6 Flusso di informazioni provenienti dalle attività informative

L'AVI-AIn comunica di volta in volta agli organi sottoposti a verifica quali prodotti e risultati le devono essere consegnati spontaneamente l'anno successivo.

Sezione 2: Personale

Art. 7 Indipendenza e astensione

¹ Se un collaboratore dell'AVI-AIn non è indipendente nei confronti di un oggetto, di un organo o di una persona sottoposti a verifica o se potrebbe sorgere il dubbio di una mancanza di indipendenza, tale collaboratore deve astenersi dalla verifica.

² I collaboratori possono ricevere e acquisire informazioni che non sono in diretta relazione con una verifica prevista.

³ L'AVI-AIn elabora direttive comportamentali.

Art. 8 Formazione e formazione continua

¹ I collaboratori comunicano al capo le proprie necessità ed esigenze in termini di formazione e di formazione continua.

² Il capo può obbligare i collaboratori a frequentare formazioni e formazioni continue.

³ Le informazioni rilevanti fornite nell'ambito di formazioni e formazioni continue sono comunicate sinteticamente agli altri collaboratori.

Sezione 3: Metodi di lavoro

Art. 9 Piano delle verifiche

¹ Il capo coordina il piano delle verifiche annuale con la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) e l'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo (ACI).

² Egli informa gli organi che devono essere sottoposti a verifica e gli altri partner di cui all'articolo 14 capoverso 4 OVAIn in merito al piano delle verifiche nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.

³ Egli può informare i cittadini in merito agli aspetti centrali del piano delle verifiche.

⁴ Egli può ordinare o approvare modifiche al piano delle verifiche.

⁵ Egli può ordinare in qualsiasi momento verifiche senza preavviso.

Art. 10 Svolgimento della verifica

¹ Il capo designa per ogni verifica un responsabile principale della verifica.

² Le verifiche sono svolte di regola a due.

³ I responsabili della verifica acquisiscono le informazioni necessarie.

⁴ Essi documentano gli atti di verifica.

Art. 11 Conclusione della verifica

¹ L'AVI-AIn consegna agli organi sottoposti a verifica una bozza del rapporto della verifica, di regola al più tardi dopo tre mesi dall'ultimo atto di verifica.

² Gli organi sottoposti a verifica possono esprimere in forma scritta o orale il proprio parere in merito. Il contenuto dei pareri è integrato nel rapporto.

³ L'AVI-AIn redige il rapporto definitivo destinato al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) tenendo conto dei pareri ricevuti. La DelCG prende atto del rapporto. L'ACI prende atto del rapporto per quanto esso sia rilevante per la sua attività.

⁴ Il capo decide se inviarlo ad altri eventuali destinatari di cui all'articolo 14 capoverso 4 OVAIn.

⁵ L'AVI-AIn può svolgere un colloquio finale con gli organi sottoposti a verifica per la redazione del rapporto definitivo.

Art. 12 Raccomandazioni

L'AVI-AIn verifica l'effettiva attuazione delle raccomandazioni da parte dei servizi e degli organi verificati.

Sezione 4: Contatti con altri organi

Art. 13 Contatti con gli organi politici e con il DDPS

¹ Il capo dell'AVI-AIn o il suo sostituto è responsabile dei contatti con la DelCG, con altri organi politici e con il DDPS.

² Ai colloqui con il capo del DDPS riguardanti i rapporti delle verifiche partecipano di regola il capo dell'AVI-AIn o il suo sostituto nonché il responsabile principale della verifica.

Art. 14 Contatti con altri organi della Confederazione

¹ Il capo provvede affinché vi siano scambi regolari segnatamente con gli organi seguenti:

- a. l'ACI;
- b. l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza;
- c. il Controllo federale delle finanze;
- d. il Tribunale amministrativo federale;
- e. l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- f. la Revisione interna del DDPS.

² I responsabili delle verifiche comunicano al capo le informazioni che potrebbero essere d'interesse per altri organi.

Art. 15 Coordinamento con le autorità di vigilanza cantonali

Per verifiche concernenti gli organi d'esecuzione cantonali dev'essere informata previamente l'autorità di vigilanza cantonale competente.

Art. 16 Contatti con organi esteri

L'AVI-AIn cura i contatti con organi di vigilanza esteri al fine di ottenere informazioni per la propria attività di verifica.

Sezione 5: Relazioni pubbliche

Art. 17 Relazioni pubbliche e contatti con i media

¹ Il capo stabilisce la competenza per le domande da parte dei media e per i contatti con gli stessi.

² L'AVI-AIn ha un proprio sito Internet.

Art. 18 Rapporto sulle attività di verifica

¹ Il rapporto sulle attività dell'AVI-AIn è redatto ogni anno entro la fine di marzo ed è pubblicato (per la prima volta a fine marzo 2019).

² Gli aspetti centrali delle attività di verifica possono essere pubblicati anche separatamente dal rapporto annuale.

Art. 19 Rapporti delle verifiche

I singoli rapporti delle verifiche sono classificati, secondo il loro contenuto, conformemente alle prescrizioni in materia di protezione delle informazioni.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 20

Il presente regolamento interno entra in vigore il 15 marzo 2018.

26 febbraio 2018

Autorità di vigilanza indipendente
sulle attività informative:

Thomas Fritschi

